

STATUTO  
 “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

**ART. 1** È costituita l’associazione di promozione sociale “IL TE.T.TO....PER NOI” *Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Il sostantivo TE.T.TO. (puntato) costituisce l’abbreviazione dei termini: TEnerezza, Trasparenza, TOLLeranza. L’associazione utilizzerà l’acronimo O.N.L.U.S. nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.*

*Il logo dell’associazione (sotto riprodotto) è così descritto: circoscritto in un cerchio, un tetto a due spioventi simmetrici, senza muri di supporto, disegnato in lunghezza, sotto il quale trova riparo “la famiglia”. Nell’arco superiore della circonferenza la denominazione sociale “IL TE.T.TO....PER NOI”, in quello inferiore la qualifica O.N.L.U.S.*



**ART. 2** L’Associazione ha sede legale in Massarosa (LU) – loc. P. Del Quercione - Via Sarzanese Nord 2394 ed ha durata a tempo indeterminato.

**ART. 3** L’Associazione non ha fini di lucro, *persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.* È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge *o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura..*

È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**ART. 4** L’Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario: La promozione di ogni azione che porti ad un miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità, invalide e delle loro famiglie, del benessere sul territorio. In particolare organizza attività nei seguenti settori:

- Tutela dei diritti civili ed umani;
- Ricerca scientifica;
- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Istruzione e formazione;
- Attività ludico-ricreativa;
- Partecipare ad azioni per il “durante-noi, dopo-di-noi” con Enti pubblici e privati affinché il diversamente abile possa attuare il proprio progetto di vita;
- Collaborare con le Istituzioni nella formulazioni di piani e progetti;

Per conseguire l’oggetto sociale l’Associazione opera per:

- a) Stabilire e mantenere i rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e con gli enti del privato sociale. In particolare con quelli operanti nel settore della disabilità e invalidità stimolare le istituzioni pubbliche e private nell'applicazione delle leggi vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuove norme;
- b) Promuovere e partecipare ad iniziative in ambito amministrativo giudiziario e sindacale a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie; tutelare la dignità e i diritti delle persone disabili e delle famiglie, sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Comunità Europea, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite, e da qualsiasi altro atto degli organi nazionali ed internazionali;
- c) Assumere in ogni sede la rappresentanza della categoria e della singola persona. Tutelare i diritti umani, sociali e civili dei singoli e delle loro famiglie. Promuovere l'informazione sugli istituti che costituiscono mezzo idoneo alla tutela della persona fragile con particolare attenzione alla figura dell'amministratore di sostegno. Orientare i genitori nella scelta, sostenerli ed accompagnarli nell'espletamento della pratica per ottenere la nomina del curatore, del tutore, dell'amministratore di sostegno;
- d) Promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale. Fornire alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale finalizzata a ridurre l'handicap; Promuovere e/o gestire lo studio epidemiologico e la raccolta dei dati statistici su base locale e regionale, collaborando con qualificate organizzazioni nazionali ed internazionali; Promuovere e/o gestire attività di formazione, consulenza, aggiornamento e pedagogico relazionali per le famiglie dei diversamente abili e per il personale operante nel settore; Qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
- e) Promuovere la realizzazione, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni della disabilità e a tutte le situazioni che comprendono assenza di autonomia. Promuovere e partecipare alla costituzione delle Fondazioni di Partecipazione. Diffondere la consapevolezza che ciò costituisce la risposta collettiva ad un problema sociale, non un affare privato;
- f) Promuovere, costituire ed amministrare organi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano le diverse forme di deficit di autonomia;
- g) Perseguire la tutela delle persone diversamente abili curando la loro dignitosa collocazione ed in particolare stimolare iniziative atte a favorire la vita indipendente e la collocazione in residenze delle persone prive di sostegno familiare, mantenendo un livello di vita adeguato al proprio vissuto;
- h) Promuovere sul territorio interventi abilitativi/riabilitativi e l'integrazione nel tempo libero ed ogni altra opportunità di partecipazione sociale;
- i) Promuovere, curare e/o gestire la divulgazione di una corretta informazione scientifica e sociale sui problemi e i diritti connessi ai diversamente abili, organizzando congressi, convegni, seminari, incontri e ogni altra esperienza utile allo scopo;
- j) Stabilire convenzioni, protocolli di intesa, accordi in relazione allo scopo sociale con amministrazioni pubbliche, istituzionali, economiche e sociali al fine di studiare ed attuare azioni comuni;
- k) Ricevere donazioni, promuovere la raccolta e la sottoscrizione di fondi e la ricerca di finanziamenti per il conseguimento dei fini statutari.

È vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lett. a) del D. Lgs. 460/97 e successive integrazioni o modifiche ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse.

## ASSOCIATI

**ART. 5** Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. *La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, salvo il diritto di recesso.*

**ART. 6** Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda di adesione indirizzata al Presidente dell'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) – indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- 2) – dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo deliberare, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda. Su tale richiesta.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, all'Assemblea dell'Associazione che, nella prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

**ART. 7** Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. *I soci maggiori di età partecipano all'assemblea con diritto di voto, per l'approvazione dei piani operativi, dei bilanci, delle modifiche allo statuto e per la nomina degli organi direttivi DELL'ASSOCIAZIONE.*

**ART. 8** Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

**ART. 9** Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

## ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

**ART. 10** Gli organi dell' Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vicepresidente**
- e. Il Segretario.
- f. Il Tesoriere.

**ART. 11** L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante avviso affisso nella sede sociale, lettera inviata agli associati, invio di messaggi di posta elettronica e fax, almeno 10 giorni prima della riunione.

**ART. 12** L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- e. modifica il presente statuto;
- f. approva il regolamento;
- g. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell' Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- i. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale, delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell' Associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

**ART. 13** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

**ART. 14** Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

**ART. 15** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di nove eletti dall' Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

**ART. 16** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

**ART. 17** Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell' Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell' Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall' Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

**ART. 18** Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell' Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

**ART. 19** Il Tesoriere, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

### **PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE**

**ART. 20** Il fondo patrimoniale dell' Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell' Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

**ART. 21** Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all' Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

## **BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

**ART. 22** Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all' Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. *Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono imputati al fondo sociale e devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.*

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

## **RESPONSABILITA' PATRIMONIALE**

**ART. 23** L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' Associazione stessa.

## **SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE**

**ART. 24** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell' Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

**ART. 25** In caso di scioglimento, *per qualunque causa*, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto *ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale* o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'

Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui *all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 162*, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 26** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.